



**LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
E DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
E DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 2019 – 2021
APPROVATO CON D.G.R. N. 63 DEL 29 GENNAIO 2019**



a0c52956



Sommario

1. OGGETTO E FINALITÀ	3
2. UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ	3
3. OBBLIGHI DI CONTROLLO	4
3.1 Natura e oggetto dei controlli.....	5
3.2 Soggetti competenti per l'effettuazione dei controlli.....	5
3.3 Tipologie, termini di avvio e modalità dei controlli.....	5
4. TIPOLOGIE DI CONTROLLO	6
4.1 Controllo puntuale.....	6
4.2 Controllo a campione.....	6
4.3 Controllo a tappeto.....	7
5. TERMINI DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO	7
6. VERBALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI	8
7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI	8
8. IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE	8
8.1 Ipotesi di controllo indiretto (presso altre Amministrazioni pubbliche).....	8
8.2 Ipotesi di controllo mediante acquisizione della documentazione presso il dichiarante.....	9
9. IRREGOLARITÀ, INCOMPLETEZZA ED ERRORI SANABILI NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	9
10. NON VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE	9
10.1 Sanzioni penali.....	9
10.2 Conseguenze sul piano amministrativo.....	10
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MISURE DI SICUREZZA	10
12. DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATA	11
13. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	11
Stralcio del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" per una migliore lettura delle Linee guida	12

ALLEGATI

- Allegato A1) Verbale di estrazione del campione
- Allegato A2) Verbale di conclusione del controllo



a0c52956



1. OGGETTO E FINALITA'

Le presenti linee guida

- sono redatte in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e quale realizzazione della misura ulteriore n. 21 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 da attuare per l'anno 2019;
- individuano le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate alle strutture della Giunta regionale di seguito Amministrazione regionale;
- sono adottate al fine di garantire un'uniforme e puntuale effettuazione dei controlli richiesta dalla normativa sopra individuata da parte dell'Amministrazione regionale in qualità di amministrazione procedente.

Sono fatte salve modalità di controllo già disciplinate da specifiche disposizioni normative di settore, quali ad esempio quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 (cd. "Codice dei contratti"), nel D.Lgs. n. 159/2011 e nella D.G.R. n. 1086/2018 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013).

2. UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA'

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" prevede due tipologie di dichiarazioni sostitutive rese sotto la personale responsabilità del dichiarante:

- a) **dichiarazione sostitutiva di certificazione** (di seguito per brevità anche "autocertificazioni"): è il documento, sottoscritto dall'interessato, attraverso il quale lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti di legge, le certificazioni riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti, espressamente e tassativamente indicati dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**: concernente stati, qualità personali o fatti non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche non riguardanti direttamente il dichiarante, purchè a sua diretta conoscenza e resa nel proprio interesse (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000).

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000).

Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà (art. 40, comma 01, del D.P.R. n. 445/2000).



a0c52956



Con riguardo ai procedimenti di competenza, ciascuna Struttura della Giunta regionale è tenuta:

- ad acquisire d'ufficio i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000) e ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000);
- a predisporre la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive da acquisire nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, attenendosi a quanto prescritto dall'art. 48, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive:

- debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali, previste dalla legge o da regolamenti, e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite;
- hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire (art. 48, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000).

Le sottoscrizioni, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese davanti al dipendente addetto a riceverle oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nei modelli che si predispongono per le dichiarazioni sostitutive occorre sempre menzionare:

- a) il richiamo alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000);
- b) il richiamo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) l'informativa prevista all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 con la quale si rendono note le modalità di utilizzazione dei dati personali (art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000).

Considerato quanto sopra premesso, le Strutture della Giunta regionale devono prestare la massima attenzione, precisione ed accuratezza nella predisposizione della modulistica da mettere a disposizione dell'utente, quale necessario presupposto per la semplificazione e razionalizzazione dei controlli.

3. OBBLIGHI DI CONTROLLO

A presidio della certezza dell'azione pubblica, è stabilito l'obbligo per le amministrazioni stesse di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).



a0c52956



3.1 Natura e oggetto dei controlli

Oggetto del controllo è la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Per economicità del procedimento, di norma l'ambito del controllo ha per oggetto non necessariamente tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto, bensì quelle che l'Amministrazione ha preso in considerazione per l'adozione del provvedimento.

Dal momento che l'Amministrazione ha l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti interessati, che sostituiscono in via definitiva i corrispondenti certificati o documenti, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive non costituisce condizione per il perfezionamento dell'atto conclusivo del procedimento cui le dichiarazioni medesime attengono.

3.2 Soggetti competenti per l'effettuazione dei controlli

In applicazione delle presenti Linee guida, ciascun dirigente:

- coordina l'effettuazione dei controlli relativi ai procedimenti amministrativi afferenti alla propria struttura;
- provvede, ove non sussista un "procedimento amministrativo" in senso stretto, ad individuare un responsabile per i controlli scelto tra il personale preposto all'istruttoria dell'attività nell'ambito della quale sono state ricevute le dichiarazioni sostitutive.

Alle operazioni di controllo provvede il responsabile del procedimento o dell'istruttoria, in relazione al quale sono state ricevute le dichiarazioni sostitutive, ovvero l'Ufficio preposto all'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, se istituito quale misura organizzativa di ogni struttura.

Ove il responsabile del procedimento o dell'istruttoria non sia stato individuato, fa capo al dirigente medesimo provvedere anche alle operazioni di controllo.

3.3 Tipologie, termini di avvio e modalità dei controlli

Si individuano le seguenti tipologie di controllo

- **Controllo puntuale**
- **Controllo a campione**
- **Controllo a tappeto**

In relazione al momento di effettuazione, gli stessi si distinguono in :

- **Controllo preventivo;**
- **Controllo successivo;**
- **Controllo periodico.**



a0c52956



In relazione alle modalità di esecuzione, gli stessi si distinguono in:

- **Controllo diretto;**
- **Controllo indiretto.**

4. TIPOLOGIE DI CONTROLLO

4.1 Controllo puntuale

Tale tipologia di controllo mirato, da effettuarsi su singole dichiarazioni, si rende necessaria in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La fondatezza del dubbio può alternativamente consistere, a titolo esemplificativo:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'amministrazione;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione autodichiarata con altri dati già forniti;
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali, in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
- e) nel caso in cui dalle autodichiarazioni o dai documenti presentati emerga la indeterminazione della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla con documenti o con elementi di riscontro oggettivi.

4.2 Controllo a campione

Il controllo a campione è effettuato su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive in un rapporto percentuale sul numero complessivo con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi.

Tale tipologia di controllo deve avere ad oggetto un numero di dichiarazioni proporzionato:

- al numero di dichiarazioni sostitutive acquisite nell'ambito del procedimento di competenza,
 - alla semplicità/complessità del metodo di controllo,
 - al rischio di irregolarità, valutato anche in base a quanto avvenuto precedentemente e all'impatto correlato all'eventuale falsa dichiarazione;
- e non può essere in ogni caso inferiore al 5% da arrotondare all'unità superiore.

I metodi da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo possono essere i seguenti:

- a) **sorteggio casuale** riferito alle istanze presentate nell'ambito del procedimento considerato;



a0c52956



- b) **sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta** (ad esempio una pratica ogni n. x pratiche gestite, a partire dalla numero y).

Il sorteggio è effettuato, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dal responsabile del procedimento, assistito da due testimoni. Di tale operazione viene redatto un succinto verbale, secondo lo schema allegato A1) "*Verbale di estrazione del campione*", da tenere agli atti.

Il Dirigente, nel rispetto del principio di imparzialità può motivatamente individuare metodologie di campionamento diverse da quelle sopra indicate.

Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero di dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale o all'allargamento del campione.

4.3 Controllo a tappeto

Fermo restando che, di norma, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive si procede mediante controlli a campione, per alcuni procedimenti o attività, in ragione della natura o della delicatezza degli stessi ovvero della complessità delle dichiarazioni da rendere o per altre particolari circostanze, è possibile procedere ad una verifica sistematica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, purchè tali operazioni non comportino un ingiustificato aggravamento del procedimento.

Qualora dai controlli a campione effettuati emergano percentuali significative di dichiarazioni non veritiere rispetto al totale di quelle controllate, il dirigente della struttura competente determina le misure organizzative necessarie a garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, potendo determinare il ricorso al controllo a tappeto.

5. TERMINI DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO

La verifica deve essere avviata nel rispetto dei seguenti termini:

- **controllo preventivo:** entro un ragionevole termine stabilito dal dirigente, decorrente dalla data di presa in esame delle dichiarazioni sostitutive e compatibile con la durata del procedimento;
- **controllo successivo:** di norma entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento conclusivo ovvero entro un diverso termine stabilito motivatamente dal dirigente in relazione alla specificità del procedimento;
- **controllo periodico:** con cadenza stabilita dal dirigente. Applicabile, in particolare, a quelle procedure che assegnano benefici in via continuativa senza l'adozione di uno specifico provvedimento e per le quali è necessario verificare periodicamente il possesso dei requisiti.



a0c52956



6. VERBALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI

Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale redatto in conformità allo schema Allegato A2) “*Verbale di conclusione del controllo*”.

La documentazione acquisita e verificata, unitamente al verbale di conclusione del controllo, è conservata nel fascicolo della relativa pratica.

7. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, si prospettano due tipi di controllo:

- **controllo diretto:** attraverso collegamenti per via telematica e informatica agli archivi/banche-dati delle Amministrazioni certificanti qualora sia stata sottoscritta apposita convenzione che autorizzi all'accesso;
- **controllo indiretto:** qualora, ai fini della verifica, si renda necessario ottenere la fattiva collaborazione dell'Amministrazione certificante. In tale ipotesi la Struttura competente richiede all'Amministrazione predetta conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi.

Il controllo può inoltre essere effettuato mediante consultazione dei portali istituzionali che contengono informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria ai sensi delle normativa statale.

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarate non risultino da certificati o documenti rilasciati da altre Amministrazioni pubbliche, il responsabile del procedimento deve richiedere direttamente all'interessato/dichiarante la documentazione comprovante le medesime circostanze ovvero procedere con le modalità ritenute più idonee in relazione al dato da accertare.

8. IMPOSSIBILITA' DI ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE

8.1 Ipotesi di controllo indiretto (presso altre Amministrazioni pubbliche)

Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 72, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, non pervenga alcuna risposta da parte dell'Amministrazione certificante, viene redatto apposito verbale (vedi Allegato A2) nel quale è riportata l'impossibilità di addivenire alla conclusione del controllo, indicandone le ragioni.

Tale circostanza non comporta alcuna conseguenza giuridica o di fatto a carico dell'interessato/dichiarante.



a0c52956



8.2. Ipotesi di controllo mediante acquisizione della documentazione presso il dichiarante

Qualora la documentazione sia acquisita direttamente dall'interessato/dichiarante, in caso di rifiuto o di inerzia da parte dello stesso nel produrre la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, il procedimento è concluso con esito negativo nei confronti dell'interessato con le conseguenze sul piano amministrativo di cui al successivo punto 10.2.

9. IRREGOLARITA', INCOMPLETEZZA ED ERRORI SANABILI NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Qualora, nel corso dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive emergano irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ne dà notizia all'interessato che dovrà procedere alla regolarizzazione o all'integrazione della dichiarazione entro il termine assegnato decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione.

In assenza di regolarizzazione il procedimento è concluso con esito negativo nei confronti dell'interessato, con le conseguenze sul piano amministrativo di cui al successivo punto 10.2.

10. NON VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE

10.1 Sanzioni penali

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale (art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000).

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000).

Qualora nel corso dell'attività di controllo emerga un fatto configurabile come reato perseguibile d'ufficio, sussiste l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.. Pertanto, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione prodotta, il dirigente responsabile, in qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà darne comunicazione alla competente Procura della Repubblica allegando copia della dichiarazione e indicando gli elementi di non veridicità riscontrati.

Nel caso di controlli effettuati nell'ambito di procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi viene altresì effettuata segnalazione all'ANAC.



a0c52956



10.2 Conseguenze sul piano amministrativo

Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità non rientranti nelle irregolarità/omissioni materiali di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione:

- a) non concede il beneficio, se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso (durante l'istruttoria procedimentale);
- b) dichiara la decadenza dal beneficio, nel caso in cui lo stesso sia già stato concesso. Nel caso in cui, con il provvedimento di concessione del beneficio si fossero corrisposte al soggetto in questione somme indebitamente percepite, il dirigente deve promuovere l'avvio delle procedure per il recupero delle stesse.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MISURE DI SICUREZZA

Il responsabile del trattamento dei dati personali, come individuato con D.G.R. n. 596 dell'8 maggio 2018, nell'effettuare l'attività di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e successivamente di accertamento d'ufficio e controllo, deve garantire che:

- la modulistica predisposta ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 sia formulata con le modalità idonee a raccogliere soltanto i dati personali previsti dalla legge o comunque necessari per l'adozione del provvedimento;
- la modulistica stessa contenga l'informativa sul trattamento dei dati personali, completa dell'indicazione dell'effettuazione da parte dell'amministrazione dei controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;
- i dati personali acquisiti siano trattati nel pieno rispetto delle indicazioni sulle misure di sicurezza dei dati stabilite con D.G.R. n. 1480 del 18 ottobre 2018 con particolare attenzione alle categorie particolari di dati personali di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2016/679* e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'*articolo 10 del Regolamento*;
- in caso di controllo diretto mediante consultazione degli archivi telematici di altre amministrazioni, l'accesso sia limitato ai dati di cui sia necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza e siano rispettati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali stabiliti dalle amministrazioni stesse;
- nel caso di acquisizione di dati rientranti nelle categorie particolari di dati personali o di dati personali relativi a condanne penali e reati eccedenti o non pertinenti inseriti dall'interessato nella dichiarazione ma non richiesti se non necessari, questi non siano in alcun modo trattati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.



a0c52956



12. DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA

L'effettuazione dei controlli, compresi quelli mediante accesso diretto agli archivi/banche-dati telematici delle amministrazioni certificanti e mediante consultazione dei portali istituzionali che contengono le informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa, e dei relativi esiti deve essere annotata nel fascicolo del procedimento o in apposito fascicolo separato, per comprovarne l'effettuazione.

13. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida si applica il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 28/12/2000. n. 445).

Le disposizioni contenute nelle presenti Linee guida si intendono modificate per effetto di eventuali successive modifiche normative con esse contrastanti o incompatibili.



a0c52956



Stralcio del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” per una migliore lettura delle Linee guida

Articolo 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.

Articolo 19 Modalità alternative all'autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'*articolo 47* può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'*articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.
 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'*articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.
- 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 40 Certificati

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47*.
 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.



a0c52956



Articolo 43 Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47*, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135*, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Articolo 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;



a0c52956



bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'*articolo 76*, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'*articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Articolo 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Articolo 71 Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47*.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'*articolo 43* consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47* presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'*articolo 2*, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.



a0c52956



Articolo 72 Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Articolo 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 75 Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.



a0c52956

